

**CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA**

**COMPENSORIO n. 6 DELLA REGIONE LOMBARDIA**



# **REGOLAMENTO CONSORTILE**

## **DEGLI USI IRRIGUI**

**(Art. 29 del Regolamento consortile di Polizia Idraulica)**

Approvato con Delibera del C.R. n. 85 del 1 dicembre 2020

## PRINCIPI GENERALI

L'attività irrigua si può definire come la messa in atto di una serie di pratiche agronomiche volte ad ottenere il conseguimento di un beneficio economico a favore dell'azienda agricola consorziata grazie all'utilizzo della risorsa idrica.

L'acqua è un bene pubblico inalienabile, il diritto dei consorziati di utilizzarla ai fini irrigui trova il suo fondamento nelle concessioni rilasciate al Consorzio di Bonifica Oglio Mella dalla Pubblica Amministrazione competente (Regione Lombardia - Provincia di Brescia).

Tutte le acque, di qualsiasi natura, gestite dal consorzio di Bonifica Oglio Mella, sono, a termini delle vigenti disposizioni di legge, di proprietà demaniale.

Il Consorzio, nella gestione della risorsa, deve ispirarsi ai principi del risparmio idrico, oltre che a quelli dell'equità e solidarietà in un ambito di economicità dei costi sopportati dai consorziati in funzione del piano di classifica.

Pertanto l'azione del Consorzio deve essere diretta ad ottimizzare il governo della pratica irrigua, in modo da ottenere un risparmio idrico che si traduca altresì in minori costi gestionali. Per tali motivi è necessario promuovere fra tutti i consorziati una cultura sull'uso della risorsa idrica Intesa come un valore collettivo non illimitato e quindi da utilizzare con razionalità.

Il Consorzio tutela in tutti i modi e in tutte le forme consentite il diritto all'utilizzo dell'acqua da parte dei propri consorziati, nei confronti dei terzi pubblici e/o privati, ma disapprova in maniera categorica le forme di spreco della stessa, in ragione dei costi, anche energetici, necessari ad assicurare il suo approvvigionamento.

E' altresì indispensabile nei confronti dei cittadini, della pubblica amministrazione o più in generale del mondo extra agricolo dare prova di parsimonia e accortezza nell'utilizzo della risorsa.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano l'esercizio della pratica irrigua e l'esercizio delle opere pubbliche e private ad uso irriguo nei comprensori gestiti dal Consorzio e tra gli utenti aventi diritto all'interno dei singoli sottocomprensori irrigui e iscritti nel catasto consortile; ciò al fine di soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati e nel contempo di razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, contenere i costi energetici di gestione degli impianti di sollevamento e penalizzare gli eventuali sprechi.

Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento Irriguo potranno essere effettuate con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie.



## NORME

1. Diventano consorziati di diritto, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per atti tra vivi, per successione a causa di morte o per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventino proprietari o comproprietari degli immobili iscritti nel catasto del consorzio, o diventino comunque titolari di diritti reali. I predetti immobili, esclusi quelli utilizzati per insediamenti abitativi, produttivi, commerciali, o quelli destinati ad usi diversi da quello agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti, hanno il diritto di beneficiare del servizio irriguo e pertanto le ditte proprietarie sono iscritte nei ruoli di contribuenza e nel catasto irriguo consorziale, assumendo automaticamente il ruolo di utenti irrigui. Il diritto d'uso delle acque da parte degli utenti del Consorzio segue il diritto di proprietà del terreno; con il trapasso della proprietà si intende anche trasferito il diritto d'uso delle acque. I trapassi di proprietà dei terreni dall'una all'altra ditta devono essere denunciati entro e non oltre sei mesi dalla trascrizione dell'atto traslativo della proprietà. I terreni agricoli soggetti a tributo irriguo che mutino destinazione in modo permanente, a richiesta dell'interessato o per accertamento dell'ufficio vengono stralciati dal suddetto tributo e decadono dai vincoli connessi al regime irriguo. Nel caso in cui un fondo subisca un frazionamento, ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento conserva il diritto a ricevere la rispettiva dotazione irrigua e l'obbligo di corrispondere il rispettivo contributo di irrigazione.
2. La stagione irrigua viene individuata con inizio dal 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno; entro la stagione irrigua viene definito un periodo di alta idroesigenza fissato dal 15 maggio al 10 settembre periodo nel quale è consentita l'accensione dei pozzi e dei sollevamenti per l'irrigazione a scorrimento e a pioggia. Tale arco temporale può subire variazioni in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento meteorologico con provvedimento in tal senso della Direzione del Consorzio.
3. Gli orari turnali predisposti dal Consorzio per ogni comprensorio irriguo, coprono l'arco temporale compreso fra le ore 0.00 del 1° aprile sino alle ore 24.00 del 30 settembre; gli utenti devono attenersi scrupolosamente a detti orari, forniti a ciascuno di essi, utilizzando esclusivamente la dotazione oraria assegnata a ciascun utente, salvo eventuali diverse disposizioni impartite dalla Direzione consorziale. Si vieta in modo assoluto l'utilizzo di acqua al di fuori del proprio orario di competenza e per scopi diversi da quelli irrigui, fatto salvo per interventi di antincendio. La disponibilità di acqua irrigua è regimata dal Consorzio e nessuno ne può fare commercio; eventuali permute possono essere consentite sempreché non rechino pregiudizio a terzi, siano giustificate e siano preventivamente richieste ed autorizzate dal Consorzio.



4. L'accensione e lo spegnimento dei pozzi e dei sollevamenti nel periodo di alta idroesigenza è determinata dalla Direzione del Consorzio, verificate le esigenze colturali della pluralità dell'utenza e le condizioni idroclimatiche legate all'andamento meteorologico (es. consistenti precipitazioni meteorologiche).

A tal fine il Consorzio predisporrà una rete pluviometrica mediante stazioni proprie e inoltre si avvarrà dei dati meteo prodotti da enti territoriali istituzionali dai quali desumere gli apporti idrici meteorici locali. In caso di eventi che producano una piovosità utile pari ad almeno 5 mm/giorno a seconda dello stato fenologico delle colture, dei terreni e dell'epoca, la Direzione del Consorzio può determinare il fermo tecnico del pozzo per un periodo pari al turno irriguo o ad una porzione significativa dello stesso. In detta condizione l'orario riprenderà la propria cadenza con l'utente collocato nella ruota al momento di riavvio del pozzo.

Allo stesso modo, in relazione alle condizioni idroclimatiche e allo stato fenologico delle colture, la competenza irrigua dei canali principali intesa come somma dei volumi d'acqua derivati alla fonte, potrà essere variata secondo determinazioni della Direzione, in rapporto alle indicazioni fornite dall'ente regolatore del lago d'Iseo.

5. Su motivata istanza e solo al fine di permettere il soddisfacimento idrico di particolari esigenze colturali, l'accensione di un impianto in periodo non compreso nella stagione di alta idroesigenza viene consentito solo a fronte del pagamento da parte del richiedente del corrispettivo dei costi energetici e di usura dell'impianto, secondo calcolo della Direzione consortile.
6. A richiesta dei consorziati interessati, l'amministrazione consorziale esamina la possibilità di garantire una irrigazione jemale compatibilmente con le portate di competenza invernale e dietro un versamento di un contributo rapportato alla superficie interessata, il tutto secondo quanto più oltre appositamente disciplinato.
7. E' fatto divieto all'utente che non intenda usufruire del proprio turno di irrigazione, in particolare nel periodo di alta idroesigenza, di cedere acqua a terzi o farne usi diversi da quello irriguo; unico soggetto titolato a disporre della dotazione idrica non utilizzata è il Consorzio. Pertanto l'utente, in caso di non utilizzo, deve avvisare tempestivamente il personale di sorveglianza del Consorzio; in caso contrario è tenuto a far defluire l'acqua nel relativo canale di scarico e di effettuare le opportune manovre preoccupandosi che la stessa non vada a danneggiare i fondi e le colture a valle. La dotazione irrigua resa disponibile sarà a disposizione del Consorzio che ne farà l'utilizzo opportuno. L'utente, nelle ore di irrigazione a lui spettanti, può disporre come vuole sul proprio fondo dell'acqua di irrigazione per la parte compresa nel catasto consorziale, nel rispetto del singolo sottocomprensorio di pertinenza con divieto di qualsiasi atto che procuri inutili dispersioni o danni a terzi.



8. E' fatto divieto assoluto di convogliare la propria dotazione irrigua al di fuori del perimetro consorziale e del sottocomprensorio irriguo a cui fa capo la medesima dotazione, salvo diverse disposizioni impartite dal Consorzio.
9. Il consorziato che rifiuti l'acqua di competenza dei terreni di cui all'orario specifico e relativa al proprio turno non può pretenderla prima del turno successivo.
10. Ultimato il proprio turno, l'utente deve consegnare l'acqua viva all'utente successivo all'ultima paratoia dell'ultimo mappale espressamente indicato dall'orario di irrigazione.
11. Di norma non è consentito l'utilizzo dei canali principali per l'irrigazione diretta dei terreni. Il Consorzio si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo dei canali distributori per l'irrigazione dei fondi limitrofi, subordinando la stessa al rispetto ed alla salvaguardia dei manufatti consorziali e degli utenti a valle.
12. La manutenzione e l'espurgo dei canali adduttori principali insistenti su terreni sia demaniali, consorziali che privati, è di competenza del Consorzio. I canali distributori e le canalette adacquatrici private dovranno essere mantenuti ed espurgati dagli utenti interessati.
13. Tutti i consorziati sono tenuti a consentire ai dipendenti del Consorzio o a chi per essi, ai loro mezzi meccanici, l'accesso ai propri terreni ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni ad opere di proprietà consorziale, accertamenti tecnici di ogni genere. Per gli interventi di emergenza che possano comportare danni alle colture sarà cura degli operatori consorziali preavvertire gli utenti interessati con congruo anticipo. Il Consorzio ha diritto all'uso della fascia di rispetto dei canali per il deposito delle materie derivanti dall'espurgo e per il passaggio dei mezzi, variabili dai mt. 2,00 ai mt. 5,00 e ciò a seconda delle funzioni assunte dal canale e secondo il R.D. 368/1904, art. 140.
14. L'utente che provvede all'irrigazione di terreni in prossimità di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, dovrà porre particolare attenzione al fine di non invadere con l'irrigazione il nastro stradale; tale accorgimento serve ad evitare pericoli di incidenti stradali. L'Amministrazione consorziale si esime in ogni caso da qualsiasi responsabilità da eventuali incidenti o danni che derivassero dall'inosservanza della suddetta norma e comunque la responsabilità sia civile che penale sarà a totale carico dell'utente.
15. La rete dei canali consortili deve essere sempre libera da paratoie od altro, in quanto le stesse devono essere manovrate o poste nei manufatti di deviazione ed arresto al momento dell'irrigazione, o secondo le disposizioni impartite dagli uffici consorziali.
16. Gli utenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti che consentano un ottimale utilizzo dell'acqua e devono curare che la conduzione della stessa attraverso i canali e



la sua distribuzione sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, dal punto di presa e fino al punto di scarico e colo.

17. Il consorziato e/o comunque l'utilizzatore sono responsabili, nel proprio orario di irrigazione dei danni causati al Consorzio, ai consorziati ed a terzi, a seguito:
- della conduzione e gestione del corpo d'acqua assegnato;
  - della mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  - dell'inosservanza delle istruzioni comunque impartite dagli organi competenti del Consorzio.
18. Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione in caso di canali di adduzione e/o terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione o di colo in condizioni di normale efficienza, ovvero per qualsiasi altra comprovata ragione che possa essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi. Il Consorzio comunque non sarà responsabile in nessun caso dei danni arrecati in conseguenza della ritardata o mancata manutenzione dei canali distributori secondari e delle canalette adacquatrici private. Gli utenti hanno l'obbligo di restituire ai canali consorziali i sopravanzi delle colature e pertanto devono mantenere i fossi colatori al fine del migliore recapito delle acque di esubero della rete. Qualsiasi opera suscettibile di variare il previsto decorso del corpo idrico dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio (es. livellamenti, bonifiche agricole, modifica percorso canali, griglie, etc.).
19. Per particolari esigenze di servizio, o qualora si verificano restrizioni o carenze della disponibilità idrica determinati da qualsiasi comprovata causa, i turni di irrigazione potranno venire modificati dall'ufficio tecnico del Consorzio; in tali casi l'utente dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza dagli organi competenti del Consorzio.
20. In caso di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore o per qualsiasi altra comprovata causa il Consorzio adotterà un piano per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza, provvedendo, se necessario, anche alla riduzione delle dotazioni irrigue o alla loro sospensione. In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
21. Il Consorzio, qualora ritenuto opportuno, può svolgere analisi mirate al controllo qualitativo delle acque utilizzate a fini irrigui, affinché le stesse rientrino nei parametri di legge o comunque riportati in letteratura come riferimento per lo svolgimento di una corretta pratica irrigua. Il Consorzio compie pertanto ogni possibile azione di tutela, nei limiti assegnati dalla legge, per prevenire e circoscrivere episodi di inquinamento delle acque causati da terzi, in dipendenza dei quali, a fronte di una possibile diffusione dei fenomeni, potrà attuare la sospensione dell'erogazione del servizio irriguo. In



seguito a ciò i consorziati non potranno avanzare pretese di risarcimento per danni causati da inquinamenti delle acque irrigue causati da terzi.

22. Su richiesta formale e motivata degli interessati, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, potrà essere concessa, da parte dell'Amministrazione consortile, la sospensione provvisoria dell'irrigazione su un determinato terreno. Sui terreni ai quali è stata concessa la sospensione dell'esercizio irriguo, verrà comunque applicato annualmente un canone complessivo pari al:

- Contributo consortile variabile riguardante le spese generali del Consorzio gravanti sui terreni.
- Contributo fisso determinato annualmente dal C.d.A. in base alle competenze irrigue dei terreni posti in sospensione temporanea.
- Contributo per i mutui precedentemente assunti e non estinti.
- Contributi straordinari previsti dall'amministrazione per il comprensorio di competenza.

Con il trasferimento di proprietà la domanda di sospensione dell'esercizio irriguo decade automaticamente.

#### NORME SPECIFICHE INERENTI LA IRRIGAZIONE A PIOGGIA

##### Piano di erogazione per l'irrigazione a pioggia – periodo irriguo.

23. La distribuzione dell'acqua per l'irrigazione a pioggia viene effettuata secondo il piano di erogazione, che si trova depositato presso gli Uffici del Consorzio, ed aggiornato in relazione al catasto consorziale.

Sempre che sussista la disponibilità idrica, l'irrigazione ha inizio alle ore 0,00 del giorno 20 maggio e termina alle ore 24,00 del giorno 10 settembre di ogni anno. Tuttavia, per soddisfare particolari esigenze colturali, la Direzione consorziale con proprio provvedimento, sentito il parere della Consulta di Sezione, può anticipare l'inizio o posticipare la fine del periodo di irrigazione oppure può accordare distribuzioni di acqua fuori dal periodo, con portate e pressioni che potranno essere disponibili sempre a seconda della disponibilità.

La distribuzione dell'acqua alle singole utenze viene regolata da turni ed orari compilati dall'Ufficio Tecnico.

Il comprensorio interessato dall'irrigazione a pioggia è suddiviso in comizi: il comizio domina una superficie di ampiezza variabile, determinata dalle caratteristiche topografiche del territorio e dalla configurazione della rete idraulica, servita con continuità da una portata pari o multipla di un modulo di distribuzione erogato da



un'ala mobile; in relazione a ciò varierà pertanto il numero degli irrigatori come disposto dall'Ufficio Tecnico. Per ciascun comizio è predisposto un piano di orario turnale che disciplina l'esercizio dell'irrigazione.

Ogni consorziato può prendere visione del piano di erogazione presso l'Ufficio Tecnico consorziale.

I consorziati possono richiedere variazioni al piano di erogazione.

Tali variazioni potranno essere concesse a seguito di istruttoria eseguita dall'Ufficio Tecnico, purché non arrechino danni o pregiudizi al Consorzio od a qualunque degli utenti.

E' facoltà dell'Amministrazione, su richiesta degli utenti appartenenti ad un comizio, autorizzare provvisoriamente varianti nel turno d'irrigazione nell'ambito del proprio comizio, o nell'utilizzo dell'acqua di loro competenza stabilita dall'orario trasportandola da comizio a comizio nell'ambito dei terreni di loro conduzione, purché gli stessi siano inclusi nel comprensorio consortile.

Le richieste di cui sopra dovranno essere rivolte alla Consulta di Sezione mediante istanza scritta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora per ragioni tecniche o di Regolamento non potessero essere accordate a tutti i richiedenti le istanze di variazioni, si procederà secondo ordine cronologico di presentazione e comunque previa verifica di fattibilità.

#### Modifiche piano d'erogazione – Turni.

24. La Direzione, udito il parere della Consulta di Sezione, ha facoltà di modificare il piano di erogazione di cui all'articolo precedente e stabilire la portata in litri/secondo per ciascun comizio e per ciascun impianto mobile in funzione dell'effettiva superficie consorziale. In relazione a tali modifiche l'Ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione dell'orario per la distribuzione dell'acqua ai singoli utenti, orario che sarà depositato presso gli Uffici Consorziali dal 15 febbraio al 15 marzo di ogni anno perché ciascun utente ne possa prendere visione. Trascorso tale termine non sarà ammesso alcun reclamo. L'orario predisposto dall'Ufficio Tecnico sarà comunicato agli utenti interessati alle variazioni, mediante la consegna brevi manu a cura del personale del Consorzio o il ritiro presso la sede consorziale della copia dell'orario personalizzato. L'orario completo è depositato presso la sede consorziale.

#### Opere private su impianti consortili.

25. L'acqua in pressione viene consegnata all'utente tramite uno degli idranti di consegna ricadenti nel suo fondo o in un fondo limitrofo. Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio





per i contenuti o per il Consorzio può essere permessa la costruzione sulle condotte di altri idranti denominati "privati" come pure può essere permessa la costruzione di altre condotte private.

Tali opere saranno eseguite sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico ad esclusiva spesa dei richiedenti e a seguito di autorizzazione della Direzione sentito il parere della Consulta di Sezione.

Le richieste per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non potranno essere ammesse dopo il 31 gennaio dell'anno di riferimento dell'esercizio.

L'inattività degli idranti privati per due esercizi irrigui consecutivi, come pure la trascuratezza della manutenzione degli stessi, autorizza il Consorzio a rimuovere l'idrante concesso ed a ridurre in pristino la condotta, a spese del proprietario degli impianti, da riscuotersi mediante emissione di ruolo esattoriale.

#### Modalità irrigue – Attrezzature – Cessioni d'acqua.

26. Secondo i turni prefissati dall'orario di distribuzione, ciascun utente disporrà agli idranti consortili o autorizzati dal Consorzio, ricadenti nel suo fondo, od in un fondo limitrofo, dell'acqua di competenza del terreno al quale è destinata; l'irrigazione dovrà avvenire esclusivamente a pioggia, servendosi a tale scopo di attrezzature mobili, essendo vietata la distribuzione a bocca libera dagli idranti di presa e con idranti e curve di presa diversi da quelli autorizzati.

L'acqua sarà aspersa sui terreni direttamente a cura e spese dell'utente impiegando le ali mobili ottenute in dotazione o autorizzate dal Consorzio e che verranno consegnate agli utenti di ogni comizio.

E' fatto divieto assoluto di impiegare irrigatori e curve di presa diversi da quelli forniti o autorizzati dal Consorzio od alterare le caratteristiche degli stessi per modificare la portata o la gettata.

Ogni ala piovana è costituita dal materiale necessario ad irrigare nel turno fissato la superficie di un comizio; pertanto ogni comizio avrà in dotazione l'equipaggiamento completo per un'ala piovana.

Tutto il materiale mobile costituente l'ala piovana deve essere mantenuto in perfetta efficienza a cura del consegnatario.

#### Responsabilità degli utenti – Danni agli impianti.

27. L'utente che direttamente o a mezzo dei suoi affittuali o dipendenti agisse non ottemperando alle norme degli articoli precedenti e arrecasse danni al Consorzio od a

terzi, sia alle condotte che alle apparecchiature fisse e mobili, sarà responsabile dei danni stessi.

L'utente che provoca danni all'impianto fisso consorziale sia nel tratto in cui questo insiste sul suo terreno che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l'Ufficio Tecnico consorziale che provvederà a riparare il danno, su provvedimento della Consulta di Sezione, addebitandone la spesa a carico dell'utente stesso.

Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, la Consulta di Sezione si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

Qualora non fosse possibile individuare il responsabile di tali danni, le spese di riparazione verranno poste a carico dell'utente su cui insistono gli impianti consortili, secondo le modalità di riscossione dei contributi consorziali.

Tutti i proprietari hanno l'obbligo di concedere il passaggio a favore di altri proprietari qualora per irrigare i fondi di questi ultimi sia necessario attraversare i fondi dei primi per la posa di ali mobili.

Tutta l'acqua che scorre nelle condotte adduttrici principali e secondarie fino all'idrante di erogazione è di competenza del Consorzio di Bonifica; quella che scorre nelle condotte volanti (ali mobili) dopo l'idrante di consegna diviene di competenza esclusiva degli utenti.

Consegnata pertanto l'acqua all'idrante, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità per i danni che l'acqua può arrecare.

#### Perdite e furti.

28. Ogni utente è tenuto a controllare eventuali perdite d'acqua dagli idranti e condotte che attraversano il suo fondo. Egli dovrà vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano perdite o sottrazioni di acqua a suo danno. Dovrà inoltre, tempestivamente, avvisare il personale di sorveglianza, che provvederà a redigere verbale di accertamento e segnalazione degli eventuali responsabili da inoltrare alla Direzione del Consorzio.

#### Malfunzionamento degli impianti.

29. Qualora durante l'irrigazione la portata o la pressione dell'acqua venisse a diminuire o venisse interrotta, per cause di forza maggiore, i turni e gli orari dei comizi di competenza saranno automaticamente spostati di un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'interruzione, o recuperati secondo le indicazioni che l'Ufficio Tecnico riterrà opportune.



In questi casi spetta al Consorzio il compito di ripristinare il servizio entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con l'entità dell'intervento, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

#### Attrezzature private.

30. Ogni azienda può utilizzare liberamente l'attrezzatura di cui abbisogna per l'esercizio dell'irrigazione, siano esse ali mobili, ali stanziali, impianti fissi, irrigatori e relativi raccordi alla rete consorziale, purché gli apparecchi irrigatori, approvati dal Consorzio, siano come numero uguali a quelli prescritti in relazione al comizio di appartenenza e le loro caratteristiche di erogazione d'acqua siano uguali o minori di quelle stabilite dal Consorzio, comunque nei limiti della propria competenza in relazione alla dotazione idrica unitaria dell'impianto ed alla superficie iscritta nel Catasto Consorziale.

Qualora durante l'esercizio irriguo si accerti l'utilizzo di irrigatori diversi da quelli approvati dall'Ufficio Tecnico consorziale o con ugelli superiori di numero o di diametro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### Testate di idranti -Irrigatori - Macchine semoventi.

31. E' ammesso un solo tipo di testata di idrante: quello previsto dal progetto generale dell'impianto e fornito o autorizzato dal Consorzio.

Salvo quanto previsto dal progetto generale dell'impianto stesso, presso l'Ufficio Tecnico è depositata scheda tecnica illustrativa delle caratteristiche degli irrigatori prescritti.

Il numero degli irrigatori ed il relativo tipo prescritto per il settore di competenza sono indicati nell'orario di irrigazione.

Qualora l'utente intenda utilizzare altri tipi di irrigatori, o macchine semoventi, o ali gocciolanti, sarà tenuto a comunicarlo al Consorzio per la necessaria approvazione.

Per un corretto funzionamento dell'impianto, gli utenti devono utilizzare sui propri irrigatori bocchigli di diametro non superiore a quello prescritto dal Consorzio. I rotoloni per irrigazione, anche se di dimensioni ridotte, e relativi accessori, devono possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal Consorzio.

Vincolando l'esercizio irriguo dell'annata in corso alle modalità scelte ed approvate, senza possibilità di ulteriori modifiche, tali richieste potranno essere ammesse solo se presentate entro il 31 gennaio dell'annata in corso e successivamente con pari scadenze rinnovate.



### Irrigazione in prossimità di strade e linee elettriche.

32. L'utente che provvede all'irrigazione di terreni in prossimità di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, deve appostare l'ala irrigatrice ad una adeguata distanza dalla strada in modo da non invadere con l'irrigazione il nastro stradale.

Tale accorgimento serve ad evitare pericoli di incidenti stradali.

Analogamente, evidenziato il pericolo rappresentato da un getto d'acqua che colpisca linee elettriche aeree, ogni utente dovrà usare la massima attenzione affinché vengano rispettate le norme per l'esercizio di dette linee; in particolare in nessun caso il getto d'acqua dovrà raggiungere le linee aeree esistenti anzi dovrà essere tenuto ad una distanza di sicurezza tale da evitare il pericolo della formazione di corto circuito fra la linea elettrica e l'irrigatore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di sicurezza.

L'Amministrazione consorziale si esime in ogni caso da qualsiasi responsabilità da eventuali incidenti o danni che derivassero dall'inosservanza delle suddette norme e comunque la responsabilità sia civile che penale sarà a totale carico dell'Utente.

11

### Chiusura degli idranti.

33. Qualora si verificassero abbondanti piogge o temporali che consentano, a insindacabile giudizio dell'Ufficio tecnico, la sospensione del servizio irriguo, è fatto obbligo agli utenti di cessare immediatamente l'irrigazione e di chiudere l'idrante. A carico dei trasgressori di tale norma si applicano le procedure sanzionatorie definite dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio.

La Direzione consorziale provvederà ad impartire le indicazioni necessarie inerenti le modalità per la ripresa del servizio irriguo, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

### Manutenzione impianti consortili.

34. La manutenzione delle condotte e delle apparecchiature fisse consorziali viene fatta a cura del Consorzio.

Le spese occorrenti per la manutenzione dell'impianto di sollevamento, della rete fissa, fino all'idrante incluso, vengono comprese nelle spese generali di specifica competenza del comparto pluvirriguo.



La manutenzione dei pozzetti contenenti le teste d'idrante e relativi coperchi sono affidati alla custodia dei proprietari dei terreni stessi, per cui eventuali rotture o manomissioni sono a carico dell'utente. Eventuali danni a questi manufatti, in particolare per urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati all'utente interessato al fondo.

Le eventuali spese che si rendessero necessarie per lavori di modifica o di demolizione delle opere o delle piantagioni riconosciute dannose alle condotte ed alle apparecchiature consorziali o che ne impedissero la loro manutenzione, sia manualmente che con mezzi meccanici, sono a carico del proprietario delle opere da modificare o demolire; l'importo sarà riscosso mediante ruoli esattoriali.

#### Obblighi dei consorziati.

35. Al fine di salvaguardare le strutture e gli impianti irrigui, l'utente deve provvedere entro il 30 Settembre di ogni anno a lasciare aperta la valvola dell'idrante o degli idranti di competenza; gli stessi dovranno essere riportati alle normali condizioni di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno per evitare disservizi quando le condotte verranno rimesse in pressione.

36. Coloro i quali nel periodo indicato non avessero predisposto quanto sopra indicato saranno assoggettati alle procedure sanzionatorie definite dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio.

Gli utenti sono obbligati, a fine stagione irrigua, a pulire e ripristinare i pozzetti di protezione delle teste di idrante e scaricare l'acqua rimasta nella testata onde evitare danni provocati dal gelo o da altri fattori esterni.

Gli utenti sono inoltre invitati a segnalare con mezzi idonei (palo con bandierina etc.) l'ubicazione esatta dei pozzetti degli idranti onde evitare spiacevoli inconvenienti. In caso di rotture ai pozzetti verrà applicato quanto previsto dal procedimento sanzionatorio del Regolamento.

#### Costruzioni e piantagioni.

37. Per tutte le condotte ed i manufatti consorziali siano essi insistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree gravate da servitù di acquedotto è proibita qualunque opera che ne possa alterare la regolare funzionalità rispetto all'uso a cui le medesime sono destinate, nonché le apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che danneggino le opere del Consorzio;
- b) collocare piante ad una distanza inferiore a metri tre dalle condotte.



Sono tollerate le piante esistenti, qualora non rechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque, secondo il giudizio insindacabile della Direzione consorziale.

c) manomettere qualunque meccanismo di regolazione;

d) costruire fabbricati di ogni genere a distanza inferiore a metri 3 dalle condotte.

Per distanze inferiori gli utenti si impegnano a sottostare alle norme impartite dalla Direzione Consorziale.

#### Concessioni particolari.

38. Nel periodo irriguo, su richiesta degli interessati e previo accertamento dell'Ufficio Tecnico ed eventuale autorizzazione della Consulta di Sezione, potranno essere concesse derivazioni per l'irrigazione di giardini, parchi o simili, alle seguenti condizioni:

a) la derivazione sarà fatta eseguire dal Consorzio a spese dell'interessato.

b) la portata della derivazione non potrà essere superiore a 0,2 lt/sec. e l'apparecchiatura di erogazione dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal Consorzio.

c) per il controllo dei consumi il Consorzio potrà obbligare l'interessato ad installare a sue spese un contatore volumetrico.

d) l'utilizzazione, pena la decadenza della concessione, dovrà servire esclusivamente agli scopi in premessa, limitando i consumi allo stretto necessario e vietando ogni spreco.

e) ogni onere relativo alla concessione è posto a carico dell'istante.

In ogni caso sono autorizzati in qualsiasi momento e senza alcun onere i prelievi finalizzati a servizi antincendio.

#### Norme disciplinari.

39. E' fatto in particolar modo divieto assoluto:

- di utilizzare l'acqua fuori dall'orario di propria competenza;
- di impiegare irrigatori non autorizzati, che per caratteristiche di portata o numero, erogano una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare l'ugello degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo;



- di sperperare l'acqua d'irrigazione facendone uso anche quando le culture non ne necessitano.

## CONTROLLI E SANZIONI

40. Al fine di vigilare sul rispetto del regolamento e onde consentire e favorire lo svolgimento della pratica irrigua, il Consorzio nomina delle Guardie Idrauliche per ogni sezione del comprensorio; i Guardiani Idraulici, oltre che ai compiti propri di sorveglianza e cura dei beni consorziali, di governo e manovra delle paratoie principali presenti sulla rete, di accensione e spegnimento dei pozzi e di vigilanza sulla regolare distribuzione delle acque, assumono anche funzioni di Agenti accertatori, secondo le norme contenute nell'art. 31 del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio.
41. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 1.200,00 (milleduecento), secondo le procedure definite dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica. Si evidenzia che i furti d'acqua saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria in sede penale fatta salva la rivalsa per risarcimento dei danni subiti dal Consorzio e dai Consorziati. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà deliberare di volta in volta procedimenti alternativi.
42. Il Consorzio nel determinare l'entità della sanzione terrà conto dell'infrazione, della gravità del danno arrecato agli utenti ed alle opere consorziali e dei precedenti sul comportamento del trasgressore; il Consorzio, a titolo cautelare ed in attesa di applicazione delle sanzioni previste, potrà disporre la sospensione dell'utenza dal servizio irriguo; la successiva utilizzazione senza titolo comporterà la sanzione pecuniaria da € 3.000,00 a € 30.000,00 (R.D. 1775/1933 - D.lgs. 152/2006).
43. la fornitura stagionale d'acqua spettante a ciascun consorziato è subordinata all'avvenuto puntuale pagamento dei canoni dovuti. Di conseguenza il soggetto moroso perde il diritto, fino alla integrale corresponsione del dovuto, alla erogazione dell'acqua assegnata al suo fondo. Nei confronti degli utenti morosi il Consorzio, mediante nota raccomandata r.r., rivolgerà espressa richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta stessa. Decorso detto termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione del servizio irriguo. Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture andranno a carico dell'utente. La sospensione della fornitura contemplata nel presente articolo avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell'utente.



## DISCIPLINA ALL'USO DELLE ACQUE JEMALI

Volendo disciplinare il tema inerente l'utilizzo delle acque jemali nel comprensorio consortile, si dispone quanto segue.

1. L'assegnazione delle acque jemali, la modalità d'uso e la relativa durata sono regolamentate dal Consorzio.
2. A formale richiesta dell'utente interessato, indicante proprietà, estensione, mappali interessati e tipologia d'utilizzo (marcentazione o appostamento di caccia) delle acque jemali, il Consorzio previa verifica dell'istanza, potrà autorizzare o meno l'uso di tali acque.
3. L'utente dovrà provvedere a sua cura e spese agli espurghi ed alla pulizia dei canali, accollandosi gli oneri che dovessero eventualmente derivare da danni arrecati a terzi per tracimazioni od altro.
4. Le acque assegnate agli utenti saranno esclusivamente quelle di risorgiva e provenienti da colli, intendendosi con ciò non ammessa ogni pretesa verso il Consorzio per maggiori impinguamenti di acqua.
5. Il periodo d'utilizzo delle acque jemali sarà di volta in volta stabilito dal Consorzio; la richiesta di assegnazione dovrà essere riproposta di anno in anno.
6. La marcentazione e l'appostamento di caccia (sguass) potranno essere interrotti dal Consorzio in qualsiasi momento, sia per l'esecuzione di opere e manutenzioni che per cause di forza maggiore; in tal caso l'utente avrà diritto al solo rimborso della taglia versata. Nel caso in cui l'interruzione sia da imputare all'utente questi non avrà diritto ad alcun rimborso.
7. Sono soggetti a disciplina e a contribuenza anche i terreni a marcita e sguass inclusi nel perimetro consortile che utilizzano la sola acqua affluente da altri Consorzi.
8. L'importo delle taglie di contribuenza per l'uso delle acque jemali viene come di seguito definito a seconda della tipologia d'utilizzo:
  - per terreni a marcita €/Ha 235,00.
  - per terreni a sguass €/Ha 400,00.
9. L'utente che utilizzasse acqua jemale privo dell'autorizzazione del Consorzio verrà penalizzato con una taglia pari ad €/Ha 2.400,00.
10. La rivalutazione degli importi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 sarà determinata periodicamente con provvedimento dirigenziale.

